



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data **21 MAG. 2019** Protocollo N° **194859** Class: **6.920.01.2** Prat. Fasc. Allegati N° 2

Oggetto: **Sottoprodotti di origine animale (SOA): trasmissione nota ministeriale prot. n. 0029041-09/05/2019-DGISAN.**

Modifica frequenza controllo ufficiale in alcuni operatori registrati/riconosciuti ai sensi del Reg (CE) 1069/09.

P E C

Ai Responsabili dei Servizi Veterinari delle
Az.ULSS del Veneto

Ai referenti per i Sottoprodotti di Origine Animale
delle Az.ULSS del Veneto

Si trasmette, per opportuna conoscenza e seguito di competenza, la nota ministeriale in oggetto indicata, relativa al verbale della riunione del Gruppo di Lavoro nazionale sui SOA del 7 marzo 2019.

In particolare, al punto 5. del verbale, è stato stabilito di ridurre le frequenze di controllo ufficiale su taluni operatori registrati ai sensi del Reg (CE) 1069/09 e sugli impianti di magazzinaggio mono categoria, riconosciuti ai sensi del medesimo Regolamento.

Visto quanto sopra, si riporta in allegato una tabella riepilogativa delle frequenze minime dei suddetti controlli, ad aggiornamento di quella riportata in Allegato 5 alle "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004", approvate con Intesa Stato-Regioni del 10/11/16.

Quanto sopra integra e modifica le indicazioni regionali in merito ai controlli ufficiali nel settore dei SOA, di cui alle nostre note prot. n. 237772 del 16/06/17 e prot. n. 82894 del 5/03/18.

Distinti saluti.

UNITÀ ORGANIZZATIVA
VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

Il Direttore

- Dott. Michele Brichese -

MB/If

Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Laura Favero

Tel. 041-2791569

Segreteria: Tel. 041-2791304

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria

Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Dorsoduro, 3493 - Rio Novo - 30123 Venezia - Tel. 041/2791304 - Fax 041/2791330

area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

saia@regione.veneto.it



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E LA NUTRIZIONE
UFFICIO 2

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

C.a. componenti del gruppo di lavoro in materia di sottoprodotti di origine animale:

Regione Emilia Romagna - Assessorato alla Sanità- Servizi veterinari

Regione Veneto - Assessorato alla Sanità- Servizi veterinari

Regione Piemonte - Assessorato alla Sanità- Servizi veterinari

Regione Puglia - Assessorato alla Sanità- Servizi veterinari

Regione Lombardia - Assessorato alla Sanità- Servizi veterinari

Regione Marche - Assessorato alla Sanità- Servizi veterinari

Regione Lazio - Assessorato alla Sanità- Servizi veterinari

Regione Toscana - Assessorato alla Sanità- Servizi veterinari

Regione Umbria - Assessorato alla Sanità- Servizi veterinari

Regione Sardegna - Assessorato alla Sanità- Servizi veterinari

C.a. Dr Francesco Feliziani IZS UM
protocollo.izsum@legalmail.it

C.a. Ufficio 3 DGSAF

C.a. Dott. Sergio Cristofanelli

Dott.ssa Giulia Sagnotti

Divisione II - Gestione integrata del ciclo dei rifiuti

Direzione Generale Rifiuti e Inquinamento- MATTM

dgrin@pec.minambiente.it

ALLEGATO

Oggetto: verbale della riunione in tema di sottoprodotti di origine animale del 7 marzo 2019

Si invia il verbale, approvato dai partecipanti, della riunione tenutasi il 7 marzo 2019, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, presso questo Ministero e per la quale è stato attivato anche il servizio di videoconferenza.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to* Dr.ssa Gaetana Ferri

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Referente:

Tiziana Serraino

Tel: 0659942816

Email: t.serraino@sanita.it

ALLEGATO

Riunione c/o Ministero della Salute

7 marzo 2019

Partecipanti:

- Ugo Baldi Piemonte
- Alessandro Baiguini Marche
- Alba Giorgio Toscana
- Livia Amoroso Toscana
- Rita Marciandò Lazio
- Federico Spinoso Emilia Romagna
- Laura Favero Veneto
- Flavia Coppo Lombardia
- Bartolomeo Varvara Puglia
- Piero Macellari Umbria
- Cristina Luciani Umbria
- Annamaria Coccollone Sardegna
- Olivia Bessi e Francesca Pacelli Ufficio 3 DGSAF
- Francesco Feliziani IZS UM
- Giulia Sagnotti Ministero Ambiente
- Tiziana Serraino Ministero della Salute

1. Combustione pollina- quesito veneto

Il gdl concorda nell'applicazione al caso descritto dalla Regione Veneto del reg. 142/2011 - allegato III - capitolo V- punto C

2. Emergenza sottoprodotti suini in Sardegna a seguito PSA

I partecipanti, dopo un'attenta analisi e valutazione dei rischi sanitari (Peste Suina Africana) ed ambientali, concordano nella necessità dell'emissione di una "nuova" ordinanza da parte del Presidente della Giunta regionale, quale Autorità competente ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, che consenta la prosecuzione temporanea dello smaltimento dei SOA di origine suina provenienti dalla filiera alimentare in discariche locali autorizzate, come definite all'art. 3, punto 21, del Regolamento (CE) n. 1069/2009, attraverso il loro sotterramento o confinamento in un'area opportunamente recintata della discarica in modo tale da garantire che nessun animale carnivoro o anche uccello opportunisto possa averne accesso, ovvero nel rispetto delle necessarie condizioni di controllo dei possibili rischi sanitari, seppur in deroga alle vigenti normative sanitarie e ambientali, fino a quando non saranno attivi i nuovi impianti di trasformazione e smaltimento attualmente in fase di ultimazione (anche a fronte di un cronoprogramma regionale che renda palesi gli effettivi tempi di realizzazione di tali nuovi impianti). La Sardegna suggerisce, altresì di integrare l'ordinanza con la possibilità di smaltimento dei SOA anche attraverso la destinazione ad impianti di compostaggio e produzione di biogas, nelle condizioni previste dal Reg. 142/2011, Allegato V, Capo I, Sez. 1, punto 2, lettera f e Sez. 2. il gruppo ritiene che se le condizioni di utilizzo nei suddetti impianti non sono quelle previste dal regolamento citato, il materiale in uscita (digestato e compost)

non può essere considerato *prodotto derivato* - per mancanza dei requisiti sanitari garantiti dal reg. 142/2011 - e pertanto non può essere movimentato in ambito extraregionale. Nel caso in questione l'operatore deve mettere in piedi una procedura che garantisca il corretto utilizzo/smaltimento, in ambito regionale, validata dal servizio veterinario della ASSL territorialmente competente.

Per l'applicazione dell'art. 6 della decisione 2014/709 ai sottoprodotti suini, la Regione Sardegna dovrà documentare al Ministero della Salute le procedure idonee per la corretta separazione dei sottoprodotti ottenuti da carni di suini sardi e di suini foranei che possono essere movimentati - **separatamente dai sottoprodotti delle altre specie animali** - in automezzi sigillati dal servizio veterinario della ASSL territorialmente competente e canalizzati verso impianti di trasformazione sul territorio nazionale

3. Linee guida soa - aggiornamento

Il gdl concorda in un aggiornamento delle attuali lgg.

4. Trasporto soa art. 10 lettera f

Il gdl concorda nell'inserire anche i sottoprodotti di cui all'art. 10 lettera f) tra i materiali di cui all'art. 5, comma 14, lettera b. La proposta, verrà sottoposta all'attenzione e al parere del personale competente dell'Ufficio 2 DGISAN per gli aspetti di igiene alimentare

5. Frequenze di controlli operatori registrati e magazzini mono categoria

La frequenza dell'intervallo dei controlli per i registrati è portata a 3 anni, ad eccezione dei trasportatori e commercianti per i quali rimane annuale. Considerando che in alcune regioni anche dette attività hanno una valutazione del rischio molto basso (trasporto o commercio di un unico soa quali pelli) può, anche in questo caso, essere prevista dalla programmazione regionale una frequenza triennale. La frequenza degli audit per i magazzini mono categoria e per gli inceneritori a basso rischio è prevista ogni 4 anni.

6. Circolare fertilizzanti - aggiornamento

Il gdl concorda nell'aggiornamento dell'attuale circolare.

Specificando che:

- sola vendita all'utilizzatore finale di FOA <50kg: nessun obbligo di registrazione
- sola vendita all'utilizzatore finale di FOA >50kg: obbligo di registrazione come "commerciante"
- sola vendita all'ingrosso di FOA, senza deposito (trader): obbligo di registrazione come "commerciante"
- deposito di FOA non confezionato (SFUSO) per la successiva vendita all'ingrosso: riconoscimento ex art. 24